

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore) |

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, già titolare di un conto corrente acceso presso l'Intermediario, stipulava con lo stesso in data 23 gennaio 2006 un contratto di mutuo e, contestualmente, un ulteriore contratto di conto corrente su cui appoggiare il pagamento delle rate del mutuo.

Nel mese di marzo 2008 il ricorrente chiedeva all'intermediario di poter rinegoziare le condizioni contrattuali del mutuo ma, non ritenendosi soddisfatto della proposta ricevuta, nel settembre 2008 si rivolgeva ad un diverso istituto per chiedere la surrogazione nel contratto di mutuo.

Con lettera del 3 novembre 2008, la nuova banca comunicava al ricorrente di non poter accogliere la richiesta di surrogazione nel contratto di mutuo a causa delle informazioni negative relative al suo nominativo risultanti da una centrale rischi privata.

Il ricorrente chiedeva al secondo istituto di credito di ricevere la relativa documentazione e, così, accertava che la segnalazione era stata effettuata dall'Intermediario a causa del ritardato pagamento di due rate del mutuo scadenti il 23 marzo 2008 ed il 23 aprile 2008 ed entrambe saldate in data 29 aprile 2008.

Con reclamo del 9 novembre 2009, il ricorrente, evidenziando di non aver ricevuto alcun sollecito o comunicazione in occasione del ritardato pagamento di due rate del mutuo, contestava la legittimità della segnalazione del suo nominativo effettuata dall'intermediario alla centrale rischi privata.

In particolare, sosteneva che tale segnalazione fosse avvenuta in violazione dell'art. 4, comma 7 del "Codice di deontologia e di buona condotta" del Garante della Privacy, chiedendo, oltre all'immediata cancellazione della stessa, il risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti per la lesione della reputazione e per il mancato perfezionamento della procedura di trasferimento del mutuo presso un diverso intermediario a condizioni più vantaggiose, riservandosi di quantificarne il complessivo ammontare.



L'intermediario, riscontrando il reclamo con lettera del 22 dicembre 2009, eccepiva, in primo luogo, di aver informato telefonicamente il ricorrente della mancanza di disponibilità sul conto.

Con riferimento alla richiesta di cancellazione della segnalazione nella centrale dei rischi, invece, contestava qualsivoglia responsabilità derivante dal proprio comportamento ed asseriva che la cancellazione sarebbe stata effettuata in modo automatico trascorso un anno dalla regolarizzazione del finanziamento, qualora, come nel caso di specie, il ritardato pagamento avesse riguardato due rate e se non fossero stati registrati successivi ritardi.

Il ricorrente, con ricorso presentato all'Arbitro Bancario Finanziario in data 21 gennaio 2010, evidenziando di non essere stato contattato in alcun modo in occasione del ritardato pagamento delle due rate e di non essere stato preavvisato dell'invio della segnalazione alla centrale rischi privata, chiedeva al Collegio di voler condannare l'Intermediario al risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti, riservandosi di quantificarne l'ammontare.

L'intermediario, con le controdeduzioni presentate in data 25 marzo 2010, chiedeva di volersi respingere la condanna al risarcimento del danno evidenziando come la mancata surrogazione del mutuo fosse stata conseguenza di un'autonoma valutazione del merito creditizio da parte del secondo istituto di credito.

L'intermediario rilevava, inoltre, come le segnalazioni contestate, in quanto riferite al ritardato pagamento di due sole rate d'ammortamento, fossero già state cancellate in via automatica per decorrenza del termine annuale ed allegava, pertanto, una visura alla data del 28 febbraio 2010.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Osserva, infatti, il Collegio che nel caso in esame è pacifico che l'intermediario non abbia preventivamente comunicato per iscritto al ricorrente la volontà di procedere alla segnalazione del suo nominativo presso una centrale rischi privata, in ragione del ritardato pagamento di due rate del mutuo in essere.

Nel caso in esame, il contratto di conto corrente stipulato dalle parti prevedeva espressamente l'obbligo per l'intermediario di informare il cliente della propria volontà di effettuare la segnalazione dell'insolvenza (o del ritardo) alla centrale rischi, con un preavviso di almeno dieci giorni.

A ciò si aggiunga che il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti prevede espressamente a carico dell'intermediario l'onere della spedizione all'interessato del preavviso di segnalazione dell'insoluto, o del ritardato pagamento, almeno quindici giorni prima che i dati relativi al ritardo siano resi accessibili ai partecipanti alla centrale rischi.

Il Garante della privacy ha fissato con proprio provvedimento del 31 luglio 2002, i principi generali a cui gli operatori del settore debbono uniformarsi, rinviando la disciplina organica dell'attività delle centrali rischi private alla successiva approvazione di un "codice deontologico".

Fra i principi enunciati nel citato provvedimento del luglio 2002 vi era quello (art. 5, ult. cpv.) per cui *"le banche o le finanziarie devono comunque, anche in virtù del principio di lealtà o correttezza nel trattamento (art. 9, comma 1, lettera a) legge n. 675/1996), dare preavviso agli interessati affinché questi possano eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla 'centrale rischi' privata"*.



Nel frattempo, veniva emanato il d. lgs. n. 196 del 2003 (c.d. codice della privacy) che, all'art. 117, rinviava ad un apposito codice di deontologia e di buona condotta l'attuazione dei principi in materia di riservatezza dei dati personali *"nell'ambito dei sistemi informativi (...) utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati"*.

A seguito di un lungo iter preparatorio, il 1° gennaio 2005 entrava in vigore il *"Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"*, il quale costituisce parte integrante dell'allegato A del codice della privacy, in base alla previsione contenuta nell'art. 12 di quest'ultimo. Si ritiene che le disposizioni del codice deontologico abbiano carattere cogente, posto che per l'art. 12, comma 3, del codice della privacy *"il rispetto delle disposizioni (del codice deontologico, n.d.r.) costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici"*.

L'art. 4, comma 7, del codice deontologico stabilisce che *"al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante (al sistema di informazioni creditizie, n.d.r.) anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato"*.

Ora, nella citata disposizione, che è alla base della presente controversia, è da ravvisare il punto di equilibrio fra le opposte esigenze ed i contrapposti interessi delle imprese (in particolare, intermediari bancari e finanziari) partecipanti alla centrale rischi privata e soggetti legati a dette imprese da rapporti contrattuali di credito al consumo o comunque di finanziamento, per i quali rilevano la puntualità e l'affidabilità nei pagamenti.

L'interesse delle prime è quello di disporre di uno strumento che consenta, mediante l'inoltro delle informazioni al sistema da parte del singolo partecipante e la successiva consultazione da parte degli altri, il monitoraggio costante dell'affidabilità dei debitori, mentre l'interesse dei soggetti finanziati è quello di limitare il più possibile l'eventualità della segnalazione di cattivo pagatore in considerazione dei gravi danni reputazionali e patrimoniali che ne possono scaturire.

Il punto di equilibrio è segnato dall'obbligo, imposto ai partecipanti, di avvisare il debitore circa l'imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione alla centrale rischi, in modo da consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al proprio debito.

Affinché la regola in esame possa svolgere tale funzione è necessario che il preavviso di segnalazione alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga altresì a conoscenza del destinatario, secondo la regola generale enunciata nell'art. 1334 c.c.; regola che è da ritenersi applicabile a tutti gli atti unilaterali recettizi, e cioè a tutte le *"dichiarazioni dirette ad una determinata persona"*.

Ora, alla stregua dell'art. 1335 c.c., le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si *"reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario"*; circostanza, questa, che per giurisprudenza costante anche della Corte di legittimità, è suscettibile di prova mediante la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale (cfr. Cass., sez. III civile, 8 agosto 2007, n. 17417; 4 giugno 2007, n. 12954; sez. II civile, 13 aprile 2006, n. 8649; sez. I, 16 gennaio 2006, n. 758).

Pertanto, sebbene il citato art. 4, comma 7, del codice deontologico non preveda testualmente l'invio dell'avviso mediante la forma scritta, tale elemento deve ritenersi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

necessario per garantire la certezza e l'effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell'interessato.

Tutto ciò premesso, rileva il Collegio come il trattamento dei dati relativi all'affidabilità e puntualità nei pagamenti sia conforme alla legge solamente se venga provata la circostanza dell'avvenuta ricezione da parte dell'interessato dell'avviso previsto dalla ricordata disposizione del codice deontologico.

Come sopra ricordato, detta circostanza non si è verificata nel caso di specie in quanto l'intermediario si è limitato a sollecitare telefonicamente il ricorrente affinché lo stesso provvedesse al relativo pagamento.

Ritiene, dunque, il Collegio che l'intermediario sia responsabile per aver effettuato la segnalazione alla centrale rischi senza aver precedentemente avvisato il proprio cliente.

Tale comportamento ha precluso al ricorrente la possibilità di surroga del mutuo in essere, così come di accedere al credito.

Il relativo danno viene liquidato dal Collegio in via equitativa.

P. Q. M.

Il Collegio, accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di € 500,00, equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO